

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6661 del 18/12/2018
Oggetto	Fustameria Albertazzi S.n.c., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 11/B, Castel Guelfo (BO) Modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via dell'Industria, 11/B, Castel Guelfo (BO) Operazione di recupero:R3-R4 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6897 del 17/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE-SAC**  
**(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)**  
**Unità Rifiuti e Bonifiche**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

**Oggetto:**

Proponente: Fustameria Albertazzi S.n.c., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 11/B, Castel Guelfo (BO) – C.F. 02079450371

Modifica dell'autorizzazione unica<sup>1</sup>, relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via dell'Industria, 11/B, Castel Guelfo (BO)

**Operazione di recupero:R3-R4** (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)

**determina:**

1. di modificare l'autorizzazione unica rilasciata a Fustameria Albertazzi S.n.c., Castel Guelfo(BO) con Determina dirigenziale P.G. n.174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011 e con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014, autorizzando le modifiche progettuali e la realizzazione delle opere in conformità agli elaborati presentati (agli atti PGBO/2018/15139 integrati e revisionati con note PGBO/2018/25185 e PGBO/2018/27727), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) I lavori devono essere avviati entro un anno dal rilascio del presente provvedimento ed ultimati entro tre anni dal rilascio del presente provvedimento;

---

<sup>1</sup> Determina dirigenziale P.G. n. 174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011 e con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014

- b) Sia comunicata la data di inizio lavori e di fine dei lavori sottoscritta dal direttore dei lavori e dal proponente, all'ARPAE SAC Bologna e Distretto Territoriale di Imola ed al Comune di Castel Guelfo;
- c) Sia data tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corso d'opera della D.L. e dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) Unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori siano trasmessi:
- certificato di fine lavori della D.L.;
  - atti di collaudo funzionale, se previsti;
  - documentazione fotografica attestante le opere realizzate;
- e) Nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi del presente titolo autorizzativo e dei nominativi del titolare dell'autorizzazione, del progettista, del direttore dei lavori, e dell'impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori;
- f) Avvertenze:
- Il presente permesso è trasferibile ai successori o aventi causa.
- Il titolare dell'autorizzazione, il committente ed il costruttore sono responsabili unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Titolo IV, Capo I del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alla presente autorizzazione ed alle modalità esecutive.
2. di prescrivere la realizzazione dei seguenti interventi, entro 180 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo :
- installazione degli idonei sistemi di trattamento per i reflui domestici ovvero pozzetti degrassatori per le acque saponose e vasche biologiche per le acque reflue civili, opportunamente dimensionati in base agli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico;
  - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento F/PC e del pozzetto di campionamento finale PC;

Sia comunicata la fine dei lavori, corredata di materiale fotografico e planimetria aggiornata della rete fognaria ad ARPAE SAC e Distretto di Imola, ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia ed al Comune di Castel Guelfo.

3. di modificare ed integrare la Determina dirigenziale P.G. n. 174839 del 28/10/2010 e la delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014, stabilendo quanto segue, fermo restando che dette modifiche saranno efficaci dalla data della fine dei lavori di cui al precedente punto 1:

a) Il punto 4 – adeguamenti gestionali, della Determina dirigenziale P.G. n. 174839 del 28/10/2010 sia eliminato;

b) Il punto 3.2 – impatto acustico, della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 sia eliminato;

c) Il punto 3.3 della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 sia sostituito dal seguente:

**Gestione di acque reflue industriali (acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate), di acque meteoriche e di acque reflue domestiche**

Lo scarico unico S1 (da considerarsi scarico di acque reflue industriali) è dato dall'unione delle seguenti linee:

- linea delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di transito dei mezzi, di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (fusti e cisternette) e di stoccaggio di fusti e cisternette bonificate (*end of waste*). Le acque di prima pioggia (primi 5 mm) vengono intercettate ed accumulate in silos e contenitori ed utilizzate nel ciclo chiuso di lavaggio delle cisternette; le acque di seconda pioggia (l'eccedenza dopo i primi 5 mm) non sono trattate e recapitano nella pubblica fognatura di tipo misto di Via dell'Industria;
- linea delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici annessi al capannone e dai servizi igienici di altra attività produttiva adiacente;

- linea delle acque meteoriche della zona di accesso dell'impianto, non trattate
- La linea delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, potenzialmente contaminate è dotata, preventivamente allo scarico unico, di pozzetto di campionamento (F/PC, in planimetria);
- Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - F/PC pozzetto campionamento acque reflue di dilavamento piazzali
  - PC pozzetto Ispezione e campionamento finale;
- Entro 180 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo siano effettuati i seguenti interventi:
  - installazione degli idonei sistemi di trattamento per i reflui domestici ovvero pozzetti degrassatori per le acque saponose e vasche biologiche per le acque reflue civili, opportunamente dimensionati in base agli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico;
  - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento F/PC e del pozzetto di campionamento finale PC;

Sia comunicata la fine dei lavori, corredata di materiale fotografico e planimetria aggiornata della rete fognaria ad ARPAE SAC e Distretto di Imola, ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia ed al Comune di Castel Guelfo.

- E' obbligo dell'azienda provvedere ad effettuare controlli qualitativi delle acque immesse in fognatura, con frequenza annuale, dal pozzetto ufficiale di campionamento F/PC.

Tali controlli dovranno comprendere la ricerca dei seguenti parametri inquinanti:

- Solidi Sospesi Totali
- BOD5
- COD

- Azoto Ammoniacale
- Fosforo Totale
- Zinco
- Rame
- Piombo
- Idrocarburi Totali

Le risultanze di tali controlli dovranno essere trasmesse ad Hera Spa – Direzione Acqua e Fognatura e Depurazione Emilia, Via Razzaboni, 80 Modena ([heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));

- Tutte le acque utilizzate dall'azienda per l'attività (bonifiche, lavaggi, verniciature, ecc...) ivi comprese le acque di dilavamento piazzali recuperate e riutilizzate, dovranno essere smaltite come rifiuti;
- Le tubazioni, i pozzetti, gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia con mezzo auto-spurgo di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario ad eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinarsi di sostanze inquinanti nella fognatura; di tali interventi sia conservata idonea documentazione fiscale da rendere disponibile a richiesta degli incaricati al controllo;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

### **Avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue**

- Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità

dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

d) Il punto 3.4 della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 sia sostituito dal seguente:

**Emissioni in atmosfera relative ai punti di emissione E1, E2, E3, E5 e E6, E7 ed E8 collocati all'interno dell'impianto di Via dell'Industria n° 11/b, Comune di Castel Guelfo (BO).**

Fustameria Albertazzi S.n.c. dovrà attenersi alle seguenti modalità di controllo e autocontrollo:

**EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: TUNNEL LAVAGGIO ED ASCIUGATURA

Portata massima .....	700	Nm <sup>3</sup> /h
	0	
Altezza minima .....	8.50	m
Durata	8	h/g

massima .....

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

**Impianto di abbattimento:** adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione di carboni attivi, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro avente pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

#### EMISSIONE E2

##### PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA E SPAZZOLATURA

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili .....	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**Impianto di abbattimento:** filtro a tessuto

#### EMISSIONE E3

##### PROVENIENZA: TUNNEL DI ASCIUGATURA

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili .....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------------	----	--------------------

**Impianto di abbattimento:** adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione di carboni attivi, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro avente pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

#### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: BRUCIATORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.14 DLgs 152/06, fermo restando che l'altezza del punto di emissione deve attenersi al vigente Regolamento Comunale Edilizio.

La durata massima è di 8 h/g

#### EMISSIONE E6

PROVENIENZA: COLAFUSTI

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili .....	20	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------------	----	--------------------

**Impianto di abbattimento:** adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione di carboni attivi, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro avente pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

## EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LAVAGGIO CISTERNE

Portata massima .....	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O) .....	5	mg/Nm
---	---	-------

**Impianto di abbattimento:** trattamento ad umido con colonna a spruzzo a riempimento

## EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE

Altezza minima .....	6	m
Durata massima .....	8	h/g

Punto di emissione soggetto all'art. 272 c. 1 in quanto rientrante nell' allegato IV del D.Lgs. 152/06 lettera dd) - Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW (la potenza prevista è infatti minore a 116 kW e l'alimentazione a metano).

### Prescrizioni generali

- La messa in esercizio del punto di emissione E7 deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni ad ARPAE SAC Bologna e Distretto di Imola. Entro due mesi dalla messa in esercizio, la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione sopra richiamati salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga.

- Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire dalla data di messa in esercizio; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi ad ARPAE SAC Bologna e Distretto di Imola nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
- Per la determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti in emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati i metodi analitici di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Strategia di campionamento	UNI EN 15259:2008
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001
Umidità	UNI 10169:2001; UNI EN 14790:2006
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401

- Per gli inquinanti sopra riportati, potranno inoltre essere utilizzati:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostituenti i metodi riportati in tabella;
  - altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso;
  - per gli inquinanti non inclusi nella tabella sopra riportata, i metodi da utilizzare dovranno essere concordati con Arpae Sezione di Bologna–Servizio Territoriale-U.O. Campionamento Emissioni Industriali.
- I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento

dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, la Ditta è tenuta all'osservanza della periodicità indicata nelle tabelle sopra riportate; la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. È facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione su supporto cartaceo numerato e vidimato da Arpae. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- Per l'effettuazione delle verifiche analitiche, è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.  
Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo, la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.
- Ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del punto di campionamento sono disponibili al sito web di Arpae: [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_documento.asp?id=2820&idlivello=26](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26) (*Campionamento delle emissioni convogliate - Aspetti operativi*)

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi -Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).
- Tutti i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- Le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m.
- In caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente, come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e smi, deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

e) I punti di cui alle lett. A), B), e C) della determina dirigenziale della Provincia di Bologna, P.G. n. 174839 del 28/10/2010 modificata dalla delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 siano sostituiti dai seguenti:

13

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370  
**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna – U.O. Rifiuti**  
 via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC  
 aobo@cert.arpa.emr.it

## **Raccomandazioni**

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

## **Avvertenze :**

- Dovranno essere osservate se ed in quanto applicabili le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle relative all'adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all' autorità competente (attualmente ARPAE SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

f) Siano aggiunte le seguenti prescrizioni:

▪ **Specifiche sull'operazione R3 relativa agli imballaggi in plastica**

Le operazioni di recupero R3 degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150110\*) sono finalizzati a produrre materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m., con specifico riferimento ai commi 1 e 3, e pertanto materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 o prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;

▪ **Specifiche sulle operazioni R3/R4 relativa agli imballaggi in legno, metallici, materiali misti**

Le operazioni di recupero R3/R4 degli imballaggi in legno, metallici, materiali misti (CER 150103, 150104, 150106, 150110\*) sono finalizzati a produrre materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m., con specifico riferimento ai commi 1 e 3, e pertanto prodotti nelle forme usualmente commercializzate;

▪ **Modalità di stoccaggio**

lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay out allegato all'istanza; al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico allegato alla presente autorizzazione, esse siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;

▪ **Impatto acustico**

Le immissioni sonore prodotte durante le lavorazioni e dal traffico veicolare indotto, dovranno rispettare i valori limite assoluti di immissione per la Classe acustica di appartenenza così come il criterio differenziale di immissione, rispetto ai ricettori sensibili presenti in zona.

4. fino alla trasmissione della comunicazione della fine dei lavori di cui al precedente punto 1, rimane vigente a tutti gli effetti la Determina dirigenziale P.G. n.174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011 e con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014;
5. dalla data della comunicazione della fine dei lavori di cui al precedente punto 1, la Determina dirigenziale P.G. n.174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011 e con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014, non è più efficace ed è sostituita a tutti gli effetti dal presente provvedimento, alle condizioni indicate nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**da atto che:**

6. l'istanza presentata non determina alcuna modifica all'importo ed alla durata della garanzia finanziaria vigente (fideiussione bancaria n. 108175 emessa in data 23/11/2010 da Banca di Bologna, di importo pari a 100.000 euro e scadenza in data 2/11/2022). Tuttavia, a seguito dell'efficacia ad ogni effetto del presente provvedimento, in base a quanto disposto al precedente punto 5, è fatto obbligo procedere entro i successivi 15 giorni all'aggiornamento della garanzia finanziaria sostituendo agli estremi della determina dirigenziale P.G. n.174839 del 28/10/2010 e s.m., gli estremi del presente provvedimento;

**avverte che:**

7. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè oltre la data del 2/11/2020, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

**da atto che**

8. le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (*novacentodiciasette/00 euro*), per l'istanza di variazione dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state riscosse, in data 8/08/2018, per un importo di 39,00 euro e in data 2/10/2018 per un importo di 878,00 euro, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE SAC di Bologna;

**stabilisce che:**

9. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
10. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
- 11.· demanda all'Unità Rifiuti ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione alla società Fustameria Albertazzi S.n.c., Castel Guelfo (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Castel Guelfo, all' Ausl di Bologna ed a HERA – Servizio Fognature e Depurazione area Emilia, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
12. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

## 1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Fustameria Albertazzi S.n.c., Castel Guelfo gestisce l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via dell'Industria, 11/B, Castel Guelfo BO) in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale P.G. n. 174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011 e con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 ;
- 1.2 In data 7/06/2018 Fustameria Albertazzi S.n.c. ha chiesto<sup>2</sup> alla Regione Emilia-Romagna di fornire un parere circa l'assoggettabilità o meno alle procedure amministrative disciplinate dalla Parte Seconda del d.lgs 152/2006 e dalla L.R. 4/2018 relative alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti.
- 1.3 In data 28/06/2018 la Regione Emilia-Romagna ha risposto<sup>3</sup> ritenendo che il progetto di modifica previsto *"non necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A."*
- 1.4 In data 10/08/2018<sup>4</sup> Fustameria Albertazzi S.n.c. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m.

La modifica riguarda i seguenti aspetti:

- a) la sostituzione dell'attuale linea di lavaggio delle cisternette IBC in plastica con una nuova linea (22, in planimetria) da posizionarsi approssimativamente sulla stessa area di ingombro della precedente che effettuerà un lavaggio con soda mentre attualmente il lavaggio avviene solo tramite acqua in pressione. La linea di trattamento delle cisternette in plastica è articolata nei seguenti stadi corrispondenti a postazioni successive:
- carico cisterne da bonificare;
  - rimozione liquido residuo tramite aspirazione
  - lavaggio interno con soluzione contenente soda;
  - lavaggio interno ad acqua ad alta pressione;
  - lavaggio esterno con idropulitrice;
  - rimozione acqua residua tramite aspirazione;

<sup>2</sup> Agli atti della Regione Emilia-Romagna, PG 2018/419814 del 7/06/2018

<sup>3</sup> Agli atti PGBO/2018/15139

<sup>4</sup> Con nota agli atti PGBO/2018/18627

- asciugatura
- test di integrità
- scarico cisterne bonificate

La nuova linea di trattamento prevede due nuovi punti di emissione che si aggiungono a quelli esistenti riferiti all'esistente linea di trattamento dei fusti, che non viene modificata:

**E7:** emissione costituita da vapore acqueo e soda, con abbattimento ad umido (venturi e demister - separatore di gocce), proveniente dal lavaggio interno (con soda ed acqua ad alta pressione) ed esterno con idropulitrice; la soluzione acquosa contenente soda utilizzata per il lavaggio interno delle cisternette viene ricircolata ed utilizzata, fino a quando tecnicamente possibile, per l'abbattimento dell'emissione.

La portata massima dell'effluente gassoso è di 6.000 Nmc/h, la durata dell'emissione è di 8 h/giorno, l'altezza del punto di emissione è di 8,5 m. La massima concentrazione dell'inquinante prevista è di 5 mg/Nmc di sostanze alcaline espresse come Na<sub>2</sub>O, secondo il CRIAER, per l'attività 4.5.64 – sgrassaggio con sostanze alcaline di prodotti a base di materiali plastici.

**E8:** emissione del generatore di vapore, con potenzialità 116 KW ed alimentazione a metano, a servizio delle operazioni di lavaggio interno ed esterno, di rimozione dell'acque residuale dopo i lavaggi e di asciugatura. Per quanto concerne questo punto di emissione, esso rientra nel campo di applicazione dell'art. 272 c. 1 in quanto rientrante in allegato IV del D.Lgs. 152/06 lettera dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW (la potenza prevista è infatti minore a 116 kW e l'alimentazione a metano).

- b) utilizzo della tettoia in acciaio di 29 mq originariamente dedicata all'impianto di ricircolo dell'acqua a "8 stadi" a servizio della linea di trattamento delle cisternette, come zona di stoccaggio di fusti e cisternette pericolose identificate dal CER 150110\* (24, in planimetria);
- c) ampliamento del piazzale in cemento a cielo aperto, di superficie pari a 973 mq, per una superficie aggiunta di 733 mq, per complessivi 1.706 mq; detto ampliamento si sviluppa su due lati della linea di trattamento delle cisternette ed è dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche, le cui prime piogge (primi 5 mm) vengono raccolti in n. 4 cisternette da 1 mc

ciascuno per complessivi 4 mc che si affiancano all'esistente serbatoio da 5 mc a servizio delle acque di prima pioggia del piazzale esistente di 973 mq.

Come avviene già nell'attuale configurazione impiantistica, le acque di prima pioggia raccolte dal sistema di accumulo vengono prelevate manualmente con l'impiego di cisternette, per poi essere portate nell'impianto di lavaggio cisterne. Il processo di lavaggio delle cisterne avviene, come descritto al precedente punto lett. a), per fasi successive, attraverso un sistema chiuso di ricircolo delle acque; quando l'acqua presenta un grado di impurità non più idoneo per poter garantire un efficiente processo di lavaggio, questa viene estratta dall'impianto manualmente e inserita all'interno di cisternette, le quali vengono collocate nell'area adibita a deposito temporaneo (30, in planimetria) per poi essere conferite come rifiuti ad impianti autorizzati.

Ogni volta che le acque "esauste" vengono rimosse dall'impianto di lavaggio, si fa ricorso all'acqua raccolta dal sistema di accumulo delle prime piogge per rimpinguare l'impianto di lavaggio e, quando non è disponibile acqua di prima pioggia si ricorre all'acqua di acquedotto.

Ne deriva, conclusivamente, che, come avviene già ora, dal sistema di lavaggio delle cisterne non vengono prodotte acque di scarico, in quanto la totalità delle acque "esauste" vengono gestite come rifiuti. L'approvvigionamento idrico per i lavaggi avverrà con le acque di prima pioggia accumulate nel silos e nei contenitori (per una capacità complessiva di 9 mc) e, in parte con le acque generate dal sistema di abbattimento a servizio dell'emissione E7, salvo l'uso, all'occorrenza, ed in via subordinata, di acque dell'acquedotto

- d) la realizzazione della nuova linea di trattamento delle cisternette ed il conseguente posizionamento della zona di carico delle cisterne da bonificare esternamente all'esistente fabbricato coperto, determina lo spostamento della tettoia in acciaio con copertura in pannelli sandwich sul retro dell'edificio della linea di trattamento delle cisternette (30, in planimetria). Rimane invariata la destinazione d'uso che è di stoccaggio di gran parte dei rifiuti prodotti dall'attività (soluzioni acquose di lavaggio, fanghi di lavorazione, oli, imballaggi non utilizzabili, ecc...);
- e) l'ampliamento areale del piazzale esterno all'esistente capannone, finalizzato a migliorare gli spazi da dedicare al lavaggio ed alla bonifica delle cisternette, determina in particolare

l'ampliamento degli spazi di stoccaggio dei fusti in metallo (CER 150104) (25, in planimetria) e delle cisterne in plastica ed in materiali misti (CER 150102, 150106) (26, in planimetria) e degli spazi di stoccaggio delle cisterne e dei fusti bonificati, da commercializzare (28 e 29, in planimetria);

Per il resto Fustameria Albertazzi S.n.c. dichiara l'invarianza delle operazioni di recupero, delle tipologie di rifiuti ammissibili all'impianto e delle quantità annue da recuperare, pari a 3.980 t/a

- 1.5 In data 3/09/2018 è stata convocata<sup>5</sup> la prima seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 27/09/2018, a cui hanno partecipato ARPAE SAC e Distretto Territoriale di Imola, il Comune di Castel Guelfo, HERA S.p.A. - Servizio Tecnico Fognature e depurazione Emilia ed il proponente. La conferenza di servizi ha ritenuto necessario sospendere il procedimento per chiedere documentazione integrativa<sup>6</sup>
- 1.6 In data 26/10/2018<sup>7</sup> Fustameria Albertazzi ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta
- 1.7 In data 20/11/2018<sup>8</sup> è stato acquisito il parere favorevole di HERA S.p.A. - Servizio Tecnico Fognature e Depurazione, con condizioni recepite nel presente provvedimento
- 1.8 In data 31/10/2018 è stata convocata<sup>9</sup> la seconda seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 21/11/2018, ed a cui hanno partecipato ARPAE SAC, Comune di Castel Guelfo ed il proponente. La conferenza di servizi si è conclusa con l'espressione di parere favorevole
- 1.9 In data 23/11/2018 Fustameria Albertazzi S.n.c. ha trasmesso<sup>10</sup> integrazioni volontarie finalizzate a precisare la capacità di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali esterni al capannone e ad aggiornare lo schema a blocchi del processo produttivo

---

<sup>5</sup> Agli atti PGBO/2018/19849

<sup>6</sup> Agli atti PGBO/22507 del 28/09/2018

<sup>7</sup> Agli atti PGBO/2018/25184

<sup>8</sup> Agli atti PGBO/2918/27320

<sup>9</sup> Agli atti PGBO/2018/25810

<sup>10</sup> Agli atti PGBO/2018/27727

- 1.10 E' attualmente vigente una garanzia finanziaria costituita da fideiussione bancaria n. 108175 emessa in data 23/11/2010 da Banca di Bologna , di importo pari a 100.000 euro e scadenza in data 2/11/2022. La modifica proposta non determina alcuna modifica dell'importo né della durata della garanzia;
- 1.11 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle condizioni recepite nel presente provvedimento<sup>11</sup> (vedi allegato 1); dette condizioni sono state riunite in un testo che coordina, per una maggiore trasparenza e chiarezza di lettura, tutte le prescrizioni stabilite nella Determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011, con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 e con il presente provvedimento.
- 1.12 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna  
dott. ssa Patrizia Vitali  
*(lettera firmata digitalmente)*

**Allegato 1: Prescrizioni**

**Allegato 2: tavola unica lay-out scala 1/200, del 18/10/2018**

---

<sup>11</sup> Agli atti PGB0/2018/29453 del 17/12/2018

## **Allegato 1: Prescrizioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.**

### **a) Autorizzazioni sostituite:**

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le presenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali :

- a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche;
- b) autorizzazione all'emissioni aeriformi;
- c) valutazione di impatto acustico

### **b) Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione unica è valida fino al 2/11/2020<sup>9</sup>

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'ARPAE SAC Bologna, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

### **c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto**

#### **Rifiuti non pericolosi**

- 150102 imballaggi in plastica
- 150103 imballaggi in legno
- 150104 imballaggi metallici
- 150106 imballaggi in materiali misti

#### **Rifiuti pericolosi**

- 150110\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze

---

<sup>9</sup> dieci anni a decorrere dalla data di rilascio della determina dirigenziale della Provincia di Bologna PG. 174839 del 28/10/2010, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

d) **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto**

Le quantità massime annue di rifiuti conferibili e le capacità massime istantanee di stoccaggio in attesa di lavorazione dei rifiuti sono, per le diverse tipologie, le seguenti:

<b>CODICE C.E.R.</b>	<b>STOCCAGGIO ISTANTANEO (m<sup>3</sup>)</b>	<b>QUANTITÀ ANNUA TRATTATA (TON/ANNO)</b>
<b>15.01.02</b>	50	400
<b>15.01.03</b>	10	30
<b>15.01.04</b>	50	600
<b>15.01.06</b>	80	1.550
<b>15.01.10*</b>	100	1.400

e) **Specifiche sull'operazione R3 relativa agli imballaggi in plastica**

Le operazioni di recupero R3 degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150110\*) sono finalizzati a produrre materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m., con specifico riferimento ai commi 1 e 3, e pertanto materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 o prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;

f) **Specifiche sulle operazioni R3/R4 relativa agli imballaggi in legno, metallici, materiali misti**

Le operazioni di recupero R3/R4 degli imballaggi in legno, metallici, materiali misti (CER 150103, 150104, 150106, 150110\*) sono finalizzati a produrre materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m., con specifico riferimento ai commi 1 e 3, e pertanto prodotti nelle forme usualmente commercializzate;

**Modalità di gestione**

g) Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;

- h) lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay out allegato all'istanza; al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico allegato alla presente autorizzazione, esse siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- i) i fusti metallici e le cisterne da bonificare in ingresso dovranno essere già caratterizzati sulla base di valutazione tecnico/analitica (scheda di sicurezza o altra analisi equivalente come da piano di gestione allegato) da parte del produttore. Da tale valutazione dovranno emergere le informazioni circa la tipologia e le caratteristiche degli stessi.
- j) i fusti metallici in ingresso potranno essere accettati solo se contenenti un residuo massimo non superiore al 5% in peso; le cisternette in plastica in ingresso potranno essere accettate solo se contenenti un residuo massimo non superiore al 1% in peso. In caso contrario gli imballaggi dovranno essere respinti.
- k) le operazioni di sgocciolamento e di prelavaggio (là dove previste) vengano svolte in maniera distinta per ciascuna delle macrofamiglie delle sostanze residuali presenti nei contenitori;
- l) dette sostanze dovranno essere raccolte separatamente in base alle diverse macrofamiglie di provenienza;
- m) nell'area di stoccaggio rifiuti sotto tettoia, sia garantita costantemente la presenza di un corridoio libero dai rifiuti di adeguate dimensioni da consentire la manovra dei mezzi operatori dell'impianto e l'accesso dei mezzi esterni conferenti i rifiuti;
- n) i fusti metallici stoccati in attesa delle operazioni di bonifica siano impilati al massimo su tre piani;
- o) le cisternette in plastica stoccate in attesa delle operazioni di bonifica siano impilate al massimo su tre piani;
- p) siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984 e succ. modif. ed all'Allegato 3 al D.M.A. n. 161 del 12/06/2002.

In particolare:

- Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei

rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici E.E.R, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

- i contenitori o serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- i contenitori o serbatoi di rifiuti liquidi siano dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, di capacità pari ad almeno la terza parte della capacità complessiva effettiva dei contenitori stessi. In ogni caso, il bacino di contenimento abbia capacità pari almeno a quella del più grande dei contenitori o serbatoi, aumentato del 10%;
- il contenitore o serbatoio fisso o mobile riservi un volume residuo di sicurezza pari al 10%, e sia dotato di apposito dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- i contenitori mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione;
- allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti fissi e mobili siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per dimensione e collocazione;
- i recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, siano sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni e specificamente autorizzati;
- il responsabile tecnico dell'impianto è tenuto a verificare la compatibilità dei contenitori mobili e/o fissi con i rifiuti conferibili all'impianto;
- durante le operazione di carico e trasferimento dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

- per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, che dovrà avvenire all'interno delle zone individuate, siano usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti siano utilizzati unicamente a questo scopo;
- nelle zone di stoccaggio dei rifiuti sia presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, in modo da consentire una sicura movimentazione dei rifiuti, nonché un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio dei rifiuti da parte degli organi di controllo;
- siano adottate le necessarie precauzioni in materia di sicurezza e medicina del lavoro;
- Siano presi tutti gli accorgimenti operativi necessari ad impedire o limitare la presenza di cattivi odori.

#### **Prescrizioni generali e manutenzioni:**

- q) l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di trattamento dell'area di stoccaggio, alla rete fognaria, alle pavimentazioni esterne al capannone, ecc..., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- r) i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti ed i relativi bacini di contenimento siano sottoposti ad adeguata e periodica verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
- s) sia garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni e delle pavimentazioni delle aree coperte, al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri e di colaticci, l'igienizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione interessate dalla presenza di polveri e di colaticci;
- t) l'attività dell' impianto si svolga in orari tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
- u) sia mantenuta in essere, ed adeguatamente salvaguardata, la esistente recinzione, al fine di impedire l'accesso all'impianto di persone e mezzi non autorizzati;
- v) l'impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente.

w) **Adempimenti in caso di chiusura dell'attività**

- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti;
- In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
  - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
  - pulizia dei locali, delle pavimentazioni, delle reti fognarie e bonifica delle eventuali vasche interrato e serbatoi presenti ;
  - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area
- Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrato, serbatoi interrato, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

y) **Impatto acustico**

Le immissioni sonore prodotte durante le lavorazioni e dal traffico veicolare indotto, dovranno rispettare i valori limite assoluti di immissione per la Classe acustica di appartenenza così come il criterio differenziale di immissione, rispetto ai ricettori sensibili presenti in zona.

z) **Gestione di acque reflue industriali (acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate), di acque meteoriche e di acque reflue domestiche**

Lo scarico unico S1 (da considerarsi scarico di acque reflue industriali) è dato dall'unione delle seguenti linee:

- linea delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di transito dei mezzi, di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (fusti e cisternette) e di stoccaggio di fusti e cisternette bonificate (*end of waste*). Le acque di prima pioggia (primi 5 mm) vengono intercettate ed accumulate in silos e contenitori ed utilizzate nel ciclo chiuso di lavaggio delle cisternette; le acque di seconda pioggia (l'eccedenza dopo i primi 5 mm) non sono trattate e recapitano nella pubblica fognatura di tipo misto di Via dell'Industria;
  - linea delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici annessi al capannone e dai servizi igienici di altra attività produttiva adiacente;
  - linea delle acque meteoriche della zona di accesso dell'impianto, non trattate
- La linea delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, potenzialmente contaminate è dotata, preventivamente allo scarico unico, di pozzetto di campionamento (F/PC, in planimetria);
  - Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
    - F/PC pozzetto campionamento acque reflue di dilavamento piazzali
    - PC pozzetto Ispezione e campionamento finale;
- Entro 180 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo siano effettuati i seguenti interventi:
    - installazione degli idonei sistemi di trattamento per i reflui domestici ovvero pozzetti degrassatori per le acque saponose e vasche biologiche per le acque reflue civili, opportunamente dimensionati in base agli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico;
    - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento F/PC e del pozzetto di campionamento finale PC;

Sia comunicata la fine dei lavori, corredata di materiale fotografico e planimetria aggiornata della rete fognaria ad ARPAE SAC e Distretto di Imola, ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia ed al Comune di Castel Guelfo.

- E' obbligo dell'azienda provvedere ad effettuare controlli qualitativi delle acque immesse in fognatura, con frequenza annuale, dal pozzetto ufficiale di campionamento F/PC.

Tali controlli dovranno comprendere la ricerca dei seguenti parametri inquinanti:

- Solidi Sospesi Totali
- BOD5
- COD
- Azoto Ammoniacale
- Fosforo Totale
- Zinco
- Rame
- Piombo
- Idrocarburi Totali

Le risultanze di tali controlli dovranno essere trasmesse ad Hera Spa – Direzione Acqua - Fognatura e Depurazione Emilia, Via Razzaboni, 80 Modena ([heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));

- Tutte le acque utilizzate dall'azienda per l'attività (bonifiche, lavaggi, verniciature, ecc...) ivi comprese le acque di dilavamento piazzali recuperate e riutilizzate, dovranno essere smaltite come rifiuti;
- Le tubazioni, i pozzetti, gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia con mezzo auto-spurgo di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario ad eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinarsi di sostanze inquinanti nella fognatura; di tali interventi sia conservata idonea documentazione fiscale da rendere disponibile a richiesta degli incaricati al controllo;

- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

### **Avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue**

- Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria , secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

aa) **Emissioni in atmosfera relative ai punti di emissione E1, E2, E3, E5 e E6, E7 ed E8 collocati all'interno dell'impianto di Via dell'Industria n° 11/b, Comune di Castel Guelfo (BO).**

Fustameria Albertazzi S.n.c. dovrà attenersi alle seguenti modalità di controllo e autocontrollo:

**EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: TUNNEL LAVAGGIO ED ASCIUGATURA

Portata massima .....	700	Nm <sup>3</sup> /h
	0	
Altezza minima .....	8.50	m
Durata	8	h/g
massima .....		

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili .....	20	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------------	----	--------------------

**Impianto di abbattimento:** adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione di carboni attivi, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro avente pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

**EMISSIONE E2**

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA E SPAZZOLATURA

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili .....	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**Impianto di abbattimento:** filtro a tessuto

### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TUNNEL DI ASCIUGATURA

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili .....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------------	----	--------------------

**Impianto di abbattimento:** adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione di carboni attivi, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro avente pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: BRUCIATORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.14 DLgs 152/06, fermo restando che l'altezza del punto di emissione deve attenersi al vigente Regolamento Comunale Edilizio.

La durata massima è di 8 h/g

### EMISSIONE E6

PROVENIENZA: COLAFUSTI

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50	m
Durata massima .....	8	h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

**Impianto di abbattimento:** adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione di carboni attivi, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro avente pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LAVAGGIO CISTERNE

Portata massima ..... 6000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 8.50 m  
Durata massima ..... 8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (Na<sub>2</sub>O) ..... 5 mg/Nm

**Impianto di abbattimento:** trattamento ad umido con colonna a spruzzo a riempimento

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE

Altezza minima ..... 6 m  
Durata massima ..... 8 h/g

Punto di emissione soggetto all'art. 272 c. 1 in quanto rientrante nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 lettera dd) - Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW (la potenza prevista è infatti minore a 116 kW e l'alimentazione a metano).

## Prescrizioni generali

- La messa in esercizio del punto di emissione E7 deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni ad ARPAE SAC Bologna e Distretto di Imola. Entro due mesi dalla messa in esercizio, la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione sopra richiamati salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga.
- Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire dalla data di messa in esercizio; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi ad ARPAE SAC Bologna e Distretto di Imola nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
- Per la determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti in emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati i metodi analitici di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Strategia di campionamento	UNI EN 15259:2008
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001
Umidità	UNI 10169:2001; UNI EN 14790:2006
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401

- Per gli inquinanti sopra riportati, potranno inoltre essere utilizzati:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostituenti i metodi riportati in tabella;
  - altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso;

- per gli inquinanti non inclusi nella tabella sopra riportata, i metodi da utilizzare dovranno essere concordati con Arpae Sezione di Bologna–Servizio Territoriale-U.O.

Campionamento Emissioni Industriali.

- I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la

concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- Ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, la Ditta è tenuta all'osservanza della periodicità indicata nelle tabelle sopra riportate; la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. È facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione su supporto cartaceo numerato e vidimato da Arpae. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- Per l'effettuazione delle verifiche analitiche, è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.  
Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo, la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto

campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

- Ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del punto di campionamento sono disponibili al sito web di Arpae: [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_documento.asp?id=2820&idlivello=26](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26) (*Campionamento delle emissioni convogliate - Aspetti operativi*)
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi -Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).
- Tutti i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- Le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m.
- In caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente, come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e smi, deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.

- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

ab) **Raccomandazioni**

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

ac) **Avvertenze :**

- Dovranno essere osservate se ed in quanto applicabili le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle relative all'adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all' autorità competente (attualmente ARPAE SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**